



Caso Ruby, l'affidamento diventa burla

MINORI IN QUESTURA L'affidamento dei minori è una cosa seria anche se può finire tranquillamente in una burla. Come nel caso Ruby. Il processo è ancora in corso e i fatti dovranno essere accertati ma quella sera in cui Berlusconi tempestò di telefonate la Questura di Milano, la minorenni marocchina fu "affidata" alla consigliera Nicole Minetti nonostan-

te il pm Fiorillo avesse disposto che Ruby dovesse essere collocata in una comunità o altrimenti trattata in questura. Le telefonate di Berlusconi, però, consigliavano l'affidamento alla Minetti. Di Ruby, poi, si è occupato anche Lele Mora che ha discusso dell'affidamento con lo stesso Berlusconi, come ha riferito in aula la testimone Grazia Randazzo.



CONOSCERE LE REGOLE

Il minore ha diritto ad avere la famiglia

di Thomas Mackinson

Il tempo della legge e quello della società non coincidono sempre, soprattutto se l'oggetto è un fenomeno sociale complesso e delicato come l'adozione di un minore. La pietra miliare in materia è la legge n. 184 del 1983, modificata parzialmente nel 2001. Un testo che compie trent'anni e che mostra oggi, su diversi fronti, il segno del tempo. C'è chi vuole perfezionarne l'operatività, riducendo burocrazia e tempi, e chi vuole estendere la platea dei genitori adottivi a categorie escluse come i single, le coppie non sposate e quelle omosessuali.

IL DIBATTITO è apertissimo e oggetto di infinite polemiche. Solo nell'ultima legislatura sono state presentate in Parlamento 26 proposte di legge per cambiarla. Alla fine nessuna è andata in porto, segno che il tema muove sensibilità apparentemente inconciliabili e porta con sé contrapposizioni ideologiche irriducibili. Ma non c'è solo questo. La materia è particolarmente complessa perché ogni sua modifica investe istituzioni (magistratura minorile e Servizi socio assistenziali e sanitari) e soggetti portatori di diritti diversi (il minore, i genitori biologici e quelli adottivi). E rischia di alterare un equilibrio che la giurisprudenza ha maturato nel tempo, non senza difficoltà. Su tutti, quello che è un po' il cardine della 184, cioè la preminenza del diritto del mi-

LA LEGGE CHIAVE È DEL 1983
MODIFICATA
NEL 2001. SOLO
NELL'ULTIMA
LEGISLATURA CI
SONO STATI BEN
26 TENTATIVI PER
CAMBIARLA
(INUTILI):
AL CENTRO RESTA
LA PREMINENZA
DEL BAMBINO

nore. Il testo oggi in vigore ha infatti riformato profondamente l'istituto del codice civile del 1942, di derivazione romana, che assimilava l'adozione a un mezzo per dare una discendenza legale a chi non aveva figli. La riforma del 1967 (legge Canton) e la legge 184 hanno capovolto quell'ottica, spostato il centro di gravità dell'istituto adottivo, dall'interesse degli adulti a quello del bambino e al suo diritto ad avere una famiglia. D'altro canto ha affermato la supremazia della famiglia degli affetti su quella di sangue. Da allora, l'istituto dell'adozione assume la funzione di dare una famiglia e dei genitori (sposati da almeno

tre anni), a bambini che per varie vicissitudini ne fossero privi. Ha inserito gli adottati a pieno titolo come figli legittimi accanto ai figli "di sangue" e ha rescisso i rapporti tra gli adottati e la loro famiglia d'origine. La legge 28 marzo 2001, n. 149 ha poi regolamentato l'istituto dell'affido come strumento per rendere pienamente operativo il diritto del minore alla famiglia, anzitutto quella d'origine e, in caso di inidoneità temporanea, a essere affidato ad altre, compresi conviventi e singoli. Questo lo stato dell'arte. Ma le nuove istanze di cittadinanza nel dettato legislativo devono confrontarsi con questo percorso e questi orientamenti. È il caso della legge in materia di riconoscimento dei figli naturali (L. 219/2012) appena approvata e giustamente salutata come una svolta nella parificazione dei diritti tra i figli nati fuori e dentro il matrimonio, compresi quelli adottivi. La nuova legge pone però una serie di problemi che investono il nodo centrale della preminenza del diritto del minore su quello dell'adulto.

TRA LE ALTRE misure, prevede infatti una delega al governo per la modifica dei presupposti necessari alla dichiarazione dello "stato di adottabilità". L'articolo 8 della 184/1983 stabilisce che la dichiarazione si basi sull'analisi delle condizioni in cui il minore versa, in riferimento ai diversi elementi emersi in fase procedurale. La legge 219/2012 prevede sia introdotto invece il criterio della "provata irrecupe-

rabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole". Una sorta di "prova regina" che per giuristi, esperti e garanti per l'infanzia potrebbe rafforzare il diritto dei genitori biologici e indebolire quello dei bambini in stato d'abbandono, alimentare il contenzioso, rallentare l'iter delle adozioni, ridurre il numero dei bambini adottabili e degli affidamenti. Un collo di bottiglia a un sistema già precario nei tempi e nei numeri: in un anno i bambini adottabili sono circa un migliaio e per ciascuno si contano 10 coppie disponibili. Un rapporto che potrebbe ulteriormente allargarsi, a danno dei minori e degli adulti.



LE DOMANDE CHIAVE

1. Sono donna e lesbica, ho adottato una bimba in Sud Africa. Non torno in Italia, perché la famiglia che esiste nei fatti sarebbe disintegrata all'aeroporto, uccisa sulla carta per mancanza del riconoscimento giuridico. Perfino l'Uruguay ha una legge che riconosce i matrimoni omosessuali. Cosa aspettiamo? Paola M.

POCHI TEMI dividono come il matrimonio e le adozioni gay, come dimostrano la marcia di ieri a Parigi e il dibattito spalancato in Italia da una sentenza della Cassazione che segna un orientamento più aperto rispetto alle leggi vigenti in materia. Si riferisce al caso di un bimbo bresciano conteso che, in prima istanza, è stato affidato alla madre andata a convivere con un'altra donna. Nel confermare la decisione e rigettare il ricorso del padre, la Cassazione ha stabilito che non esistono "certezze scientifiche o dati di esperienza" che dimostrino che il vivere in una famiglia composta da due persone dello stesso sesso sia dannoso per l'equilibrio del bambino. Da qui la conclusione: il divieto per le coppie omosessuali di allevare figli - se il giudizio negativo sulla loro adeguatezza a fare i genitori si basa solo sulle scelte sessuali - è il risultato di un pregiudizio. Quelle poche righe sono bastate a sca-

tenere reazioni e polemiche. C'è chi come l'Arcigay la saluta come una "decisione storica", una legittimazione in sé della filiazione e dell'adozione da parte di coppie omosessuali. E c'è chi, come il mondo cattolico e buona parte della destra italiana, la ritiene un pericoloso attacco alla famiglia tradizionale. La sentenza non farà giurisprudenza, come molti sperano o temono, perché il tribunale di ultima istanza pone vincoli solo per il giudizio al quale si riferisce. E gli stessi giuristi si dividono sulla sua valenza. Per **Cesare Mirabelli**, presidente emerito della Corte Costituzionale, la sentenza non legittima alcunché: "Non va politicizzata. Stabilisce il diritto della madre a non vedersi sottratto il figlio solo a motivo della sua scelta omosessuale invocando un danno presunto al figlio. E ha sancito il diritto del minore a rimanere nella sua situazione che, fino a prova contraria, era stata giudicata la migliore per lui. Tutto



qui". La pensa diversamente **Giovanna De Minico**, docente di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli: "L'archetipo di famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio non è giuridicamente assorbente ed esclusivo, tanto da spingere qualsiasi altro modello di rapporto di coppia nel giuridicamente irrilevante o addirittura nell'illecito. L'interesse del minore non è necessariamente realizzato al meglio nell'archetipo di cui sopra, anzi è possibile una scelta diversa, e l'affidamento a una coppia omosessuale non può essere in principio ritenuto inidoneo ad assicurare l'equilibrato sviluppo del minore, tale valutazione andrebbe suffragata da precisi elementi".

IL PROBLEMA, VA DETTO, non è solo italiano. A Parigi in migliaia hanno marciato contro la proposta di legge di Hollande per l'allargamento del diritto matrimoniale alle coppie omosessuali. Molti Paesi, del resto, si stanno interrogando sul da farsi. Alcuni sono sulla strada del riconoscimento, altri l'hanno percorsa da tempo: in Canada, dove l'adozione è consentita dal 2005, in Islanda dall'anno scorso, negli States 12 stati la consentono, in Gran Bretagna dal 2002 e in Israele dal 2008. E in Italia? Se ne discute da anni ma la contrapposizione culturale e politica è così radicale da aver impedito un'evoluzione normativa. A partire dalla legge 184/1983 che permet-

te le adozioni solo alle coppie sposate da almeno tre anni. Un'altra sentenza della Corte (n. 138 del 2010), poi, ha ribadito che la Costituzione italiana prevede il matrimonio esclusivamente tra uomo e donna. Da qui, il paletto alle adozioni gay che solo la politica potrebbe rimuovere riformando le leggi. La spaccatura delle posizioni è tale che i tentativi fatti finora sono presto naufragati e il botta e risposta dei partiti sulla sentenza non fa presagire nulla di diverso. Per **Ignazio Marino** del Pd, "la Corte ha sancito un principio di civiltà, la capacità di crescere un figlio non è prerogativa esclusiva della coppia eterosessuale, ma riguarda anche le coppie omosessuali e i single. È un dato confermato dalla scienza. L'importante è che l'adozione venga disposta nell'esclusivo interesse del minore". Opposta la lettura del capogruppo Pdl al Senato, **Maurizio Gasparri**, che vede nel pronunciamento "un precedente molto pericoloso" che "di fatto apre ai figli nelle coppie gay, sostituendosi al legislatore giacché nel nostro paese non è possibile dare in affido un bambino a coppie dello stesso orientamento sessuale". A rendere scivoloso l'argomento, la posizione di netta contrarietà espressa da buona parte del mondo cattolico, a partire dal Papa, il cui ultimo monito risale al 21 dicembre scorso, quando nel discorso di Natale alla Curia ha ribadito che le nozze gay sono "un attentato alla famiglia".

T.M.

3.106
LE ADOZIONI IN
ITALIA ANDATE A
BUON FINE

L'ULTIMO ANNO Sono 3.106 i minori di 55 paesi diversi che nel 2012 sono stati adottati da 2.469 famiglie italiane con procedure di legge che prevedono una serie di garanzie a tutela dei minori.

1MILIONE
I MINORI "VENDUTI"
IN UN SOLO ANNO
SECONDO L'UNICEF

I NUMERI DELLA TRATTA Secondo un recente studio dell'Unicef sono almeno un milione i bambini che nell'ultimo anno sono stati vittime di una tratta clandestina. Di molti sono state perse le tracce

-22,8%
E' LA FLESSIONE
DELLE ADOZIONI A
CAUSA DELLA CRISI

SEGNO GIÙ In Italia nell'ultimo anno le adozioni legali di bambini all'estero sono calate vistosamente. Il problema è da ricondurre ai difficili bilanci economici delle famiglie.



I NUMERI LEGALI E QUELLI COPERTI


Nel 2012 un milione i bambini "venduti"

di **Martina Castigliani**
e **Emiliano Liuzzi**

Nella pratica sembrerebbe solo questione d'amore. Un bambino orfano o abbandonato e una famiglia, un padre e una madre, che vogliono adottarlo. Una questione di affetti e responsabilità che spinge coppie italiane a fare domanda per avere in adozione bambini provenienti da tutto il mondo: sono 3.106 i minori di 55 paesi diversi che nel 2012 sono stati adottati da 2.469 famiglie italiane.

TANTI, ma pochi in confronto agli anni precedenti con un meno 22,8% che pesa sulla bilancia. E se la pratica parla di amore, la teoria è anche burocrazia. La paura è quella di metodi poco trasparenti, soldi che vanno dove non si sa e mercati illegali. Si chiama il mercato dei bambini, per usare un termine appropriato. Sono oltre un milione i bambini che, secondo le stime di Unicef e Save the Children, nel 2012 sono stati vittime di tratta internazionale con fine lo sfruttamento. Dati che rivelano pericoli soprattutto per chi proviene da Asia e Africa Occidentale, minori utilizzati come merce di scambio o sfruttati a livello sessuale poi nei paesi sviluppati. E se questo rimane il fenomeno da contrastare, i buoni segnali arrivano nel campo dell'adozione internazionale dove, dalla ratificazione della

I DATI
DELL'UNICEF
IN ITALIA A
CAUSA DELLA
CRISI SONO
DIMINuite LE
ADOZIONI LEGALI,
MENTRE È IN
ASCEsa IL
MERCATO NERO:
PICCOLI DI CUI
SONO STATE
PERSE LE TRACCE



L'autorità di riferimento è la Cai, commissione per le adozioni internazionali: la coppia deve ottenere il decreto di idoneità e in seguito fare richiesta presso alcuni enti autorizzati che li aiutano nei rapporti con gli altri paesi.

"Noi siamo attivi da diciotto anni, - dice Walter Curati, direttore di La Maloca, struttura autorizzata che lavora in Colombia e Nepal, - e quello che vediamo è una burocrazia complessa che permette però la trasparenza delle nostre azioni. Le adozioni diminuiscono per tanti motivi, dalla crisi economica che rende troppo dispendioso intraprendere il percorso, fino allo spirito di accoglienza delle famiglie che è venuto a mancare nel tempo".

GLI ENTI autorizzati prendono in carica la gestione burocratica dei rapporti tra famiglia e i paesi esteri, ma devono anche impegnarsi ad aiutare i bambini sul territorio, con strutture per la cooperazione e lo sviluppo. A dirlo è stato lo stesso parlamento Europeo che, con la risoluzione del 19 gennaio 2011, ha auspicato cooperazione tra gli stati in materia e che la priorità sia l'aiuto di un bambino nel suo paese di origine. Ci sono molti pregiudizi sulla questione - continua Curati - bisogna tenere presente che in molti paesi mancano le strutture per accogliere i bambini e l'adozione internazionale diventa uno sbocco naturale e spesso doveroso".

convenzione de L'Aia nel 1998, le regole sono cambiate anche per l'Italia. Bambini africani, orfani asiatici abbandonati, piccole cinesi e ragazzetti colombiani. È la voglia di fare del bene a qualcuno che abita dall'altra parte del mondo. "Con che cuore si rifiuta di dare una mano a chi ha bisogno?", dicono i protagonisti. Soprattutto se ha gli occhi profondi di un neonato che ti guarda come la chance che è piovuta dal cielo, il treno che non ripasserà più. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, dalla pratica di supermercato che i paesi sviluppati avevano verso il terzo mondo e le spe-

dizioni in cerca di un bambino per portarlo in salvo nel mondo civilizzato. Poi il 29 maggio 1993 la Convenzione de L'Aia e un'Europa che tutela una pratica tra le più complesse e controverse del panorama giuridico. Un bambino ha diritto ad essere aiutato nella sua terra, è uno dei punti fondamentali di una legge che regola l'adozione, ma che in pratica tutela il diritto alla vita nella propria patria. La ratifica in Italia arriva con la legge 476/1998: l'intento è salvaguardare i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli, ma è anche dare garanzia per interrompere traffici oltre confine.

2. Sono un single e lavoro in una comunità di recupero minori dell'Emilia Romagna. Da tempo penso a un'adozione, convinto di avere i requisiti per garantire ogni necessità materiale e affettiva. Purtroppo i progetti che ho presentato si sono fermati agli assistenti sociali, molti ignari che l'adozione di un single è possibile. **Marco, Modena**

IL DIBATTITO PUBBLICO sulle adozioni per i single in Italia esplose nel 1992 con il caso Di Lazzaro. Da allora si sono susseguiti casi e pronunce che hanno messo in discussione una legge ritenuta restrittiva. La 184/1983 non ammette questa possibilità in via principale ma nei "casi particolari", cioè quando un bimbo dichiarato adottabile non venga adottato o ponderate ragioni facciano preferire l'adozione da parte di un soggetto specifico, benché single, a una coppia. Di fatto sono casi molto rari che il legislatore disciplina anche diversamente: il Tribunale per i minorenni dispone infatti un'adozione "non legittimante", significa che dal punto di vista giuridico il minore diventa erede degli adottanti (di cui assume anche il cognome) ma non diventa figlio loro, non stabilisce cioè legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva e mantiene alcuni obblighi nei confronti



della propria famiglia d'origine. La ratio della legge è quella di incentivare l'adozione nei casi particolarmente difficili, minori malati o portatori di handicap o problematiche complesse. E per questo ha allargato un po' le maglie rispetto all'adozione standard: chi adotta in base a queste disposizioni, ad esempio, deve avere una differenza minima di età con l'adottato (18 anni), ma non ha un limite nella differenza massima che nell'adozione principale non può superare ai 45 anni. Da tempo si susseguono inviti a modificare la legge. Una anno fa la Cassazione ha convalidato l'adozione di una bimba russa a una donna "sola" di Genova. La Suprema Corte nel dispositivo (n. 3572) raccomandava al Parlamento di aprire alle adozioni di minori da parte dei single, con le dovute cautele, rispondendo al dettato della Convenzione di Strasburgo sui fanciulli firmata nel 1967.

T.M.

3. Sono madre di due figli. Con mio marito vorremmo allargare la famiglia a un bambino abbandonato. Spesso sento parlare di adozione e affidamento dei minori. Ma vorrei capire quali sono le differenze tra uno e l'altro. Il bambino in affidamento diventerebbe nostro figlio o conserverebbe legami con la propria famiglia? **Benedetta, Torino**

UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ Un incidente grave che porta a incapacità fisica, tossicodipendenza o forte disagio socio-economico. Genitori che, provvisoriamente, non riescono più a tutelare il benessere dei propri figli, non casi di abbandoni morali e fisici definitivi che giustificerebbero le adozioni. Sono 14mila i minori in affidamento: bambini o ragazzi che per un periodo vengono allontanati dalla propria famiglia e, appunto, affidati a un'altra, prioritariamente a coniugi con figli minori (non sono esclusi i parenti). L'affidamento ha finalità educative, non interrompe i rapporti con la famiglia d'origine e non determina parentela con gli affidatari. La durata di due anni è prorogabile e può arrivare fino alla maggiore età. In alcuni casi sono le stesse famiglie a richiedere l'intervento dei servizi sociali in una logica di "affidamento consensuale", questi inoltre vigilano sulla

situazione e provano il "recupero" dei genitori. Il Tribunale dei Minori stabilisce la fine o meno dell'affido, che in media dura 4-5 anni. Gli operatori svolgono un ruolo fondamentale anche nell'aiuto della famiglia affidataria specialmente per la corretta impostazione dei rapporti con il bambino. Per i neonati fino ai 36 mesi è vietata la comunità e più in generale fino ai 10 anni si tende a favorire la formula dell'affidamento. Tenzialmente più i minori crescono, più si utilizza il centro di accoglienza perché è più complessa l'integrazione di un adolescente in un nuovo nucleo familiare. L'affidamento è un istituto distinto dall'adozione. Ma il bambino affidato può essere dichiarato adottabile se l'incapacità di seguirlo dei genitori naturali diventa definitiva. Allora il minore può - ma non avviene necessariamente - essere adottato da chi lo aveva in affido.

Giacomo Russo Spena

